

Cass. civ. sez. III – 21 settembre 2005 n. 18615 – Pres. Sabatini – Rel. Petti – O.C.
e R. c. Polaris Assic SPA – C.E.I., C.N., C.L., c. Spa La Fondaria Assicurazioni

Circolazione di veicoli - Art. 2054 c.c. comma 1 – responsabilità del conducente – onere probatorio del danneggiato – prova della causalità tra evento e fatto della circolazione – prova liberatoria del proprietario – imprevedibilità ed inevitabilità del fatto

Dispone il comma 1 dell'art. 2054 c.c. che il conducente di un veicolo è responsabile del danno cagionato dalla circolazione del veicolo medesimo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

La responsabilità delineata dal 2054 c.c. non è responsabilità oggettiva; infatti, mentre il danneggiato deve, certamente fornire la prova del nesso causale tra il fatto della circolazione e l'evento lesivo, il conducente ha l'onere di provare la causa di giustificazione o di esonero della propria responsabilità.

Tale responsabilità è esclusa, laddove l'evento sia ricollegabile ad un fatto imprevedibile ed inevitabile.

Nel caso di specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che aveva rigettato il ricorso degli eredi di una persona defunta a causa di incidente stradale.

L'investimento della vittima era avvenuto per un fatto imprevedibile: il pedone, infatti, si era posto al centro della carreggiata, in ora notturna e in una zona a traffico veloce, senza indossare il giubbotto catarifrangente.

Dal canto suo l'investitore procedendo ad una velocità consentita, non può essere ritenuto in colpa per l'imprevedibilità ed inevitabilità del fatto.